

- 1. con la presente siamo a richiedere un chiarimento interpretativo in merito a quanto previsto a pagina 13 del bando “PR MARCHE FESR 2021/2027 – Intervento 1.3.3.6 Incentivi a favore delle PMI per la creazione di sistemi integrati di accoglienza sul territorio con interventi prioritari per il recupero e la rivitalizzazione dei borghi”, relativamente agli articoli 3.6 “Divieto di cumulo” e 3.7 “Divieto di doppio finanziamento”.**

**Nel caso specifico, l’acquisto dell’immobile oggetto di futura rendicontazione è stata sostenuta tramite finanziamento bancario assistito da controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia L. 662/96 (Mediocredito Centrale).**

**Si precisa che tale agevolazione non consiste in un contributo monetario percepito dall’impresa, né in un contributo in conto capitale o conto interessi, ma esclusivamente in un beneficio convenzionalmente espresso in ESL collegato alla garanzia pubblica sul finanziamento bancario.(contributo in conto garanzia)**

L’agevolazione connessa al Fondo Centrale di Garanzia non è un contributo monetario percepito dall’impresa, né un contributo in conto capitale o in conto interessi riferito direttamente al costo di acquisto dell’immobile, ma una garanzia/controgaranzia pubblica a supporto del finanziamento bancario, con beneficio eventualmente espresso in ESL.

Pertanto, la presenza di un finanziamento bancario assistito da garanzia MCC non appare, di per sé, configurare un’ipotesi di doppio finanziamento del medesimo costo, non determinando un secondo rimborso pubblico della spesa rendicontata per l’acquisto dell’immobile.

Parimenti, ai fini del divieto di cumulo, la fattispecie non è riconducibile a un contributo pubblico direttamente imputato al medesimo costo rendicontato, fermo restando che dovrà essere verificato che l’agevolazione MCC non assuma natura di contributo diretto sul costo dell’investimento o sugli interessi del finanziamento.

Resta in ogni caso fermo l’obbligo per il beneficiario di dichiarare correttamente l’eventuale agevolazione ricevuta in termini di ESL, nonché di garantire il rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dei massimali previsti dal regime de minimis, tenuto conto che il presente bando è attuato ai sensi del Reg. UE 2023/2831.

- 2. L’investimento previsto per la sostituzione di infissi (porte, finestre e persiane), finalizzato anche al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile, non comporta opere murarie significative oppure le stesse risultano del tutto assenti. La fornitura e il montaggio degli infissi risultano infatti autonomi rispetto ad eventuali**

**lavorazioni edili e, per tale intervento, non risulta necessaria la presentazione di SCIA o di altro titolo edilizio.**

**Alla luce di quanto sopra, si chiede se tali spese possano essere ricondotte alla categoria “beni strumentali e attrezzature”, considerando la prevalenza economica del bene rispetto agli eventuali costi di muratura.**

**Analogo chiarimento si richiede per le forniture relative a sanitari e accessori bagno, quali WC, bidet, rubinetteria e cabine doccia. Anche in questo caso, infatti, il valore prevalente dell’investimento è rappresentato dal bene acquistato, mentre le eventuali opere di posa o muratura risultano marginali o assenti.**

**Si chiede pertanto se tali elementi possano essere considerati “attrezzature e beni” anziché “opere murarie ed assimilate”.**

Con specifico riferimento agli infissi, la FAQ 3.8 chiarisce espressamente che le spese per impianti elettrici, termoidraulici e infissi, quali porte e finestre, sono da considerarsi opere edili in quanto strettamente connesse a opere murarie. Pertanto, le spese relative alla sostituzione di porte, finestre, persiane e infissi in genere devono essere ricondotte alla categoria A.2 – Opere murarie ed assimilate, con applicazione del relativo limite del 20% degli altri costi ammissibili, anche nel caso in cui l’intervento non richieda la presentazione di SCIA o di altro titolo edilizio e anche qualora le opere murarie accessorie risultino marginali o assenti.

Analoga valutazione deve ritenersi applicabile alle spese relative a sanitari e accessori bagno, quali WC, bidet, rubinetteria e cabine doccia, trattandosi di elementi stabilmente destinati all’immobile e funzionalmente connessi agli impianti e alle opere edili/impiantistiche del locale bagno. Tali beni, pur avendo una propria individualità commerciale, non appaiono riconducibili alla categoria dei beni strumentali e attrezzature autonomamente destinati allo svolgimento dell’attività, ma devono essere valutati nell’ambito delle opere murarie ed assimilate, ove strettamente pertinenti e coerenti con il progetto finanziato.

- 3. Per quanto riguarda la sostituzione di vecchi interruttori con modelli nuovi, più carini e smart? La sostituzione del vecchio quadro elettrico con uno smart? La sostituzione di vecchi lampadari con nuovi lampadari o luci strip led? Il videocitofono? Gli access point per la rete internet?**

con riferimento all’ulteriore richiesta di chiarimento, si rappresenta quanto segue.

La sostituzione di vecchi interruttori con nuovi modelli, anche se esteticamente migliorativi o dotati di funzionalità smart, così come la sostituzione del quadro elettrico esistente con un nuovo quadro elettrico/smart, deve essere ricondotta alla categoria A.2 – Opere murarie ed assimilate, trattandosi di componenti stabilmente integrate nell'impianto elettrico dell'immobile.

La medesima impostazione deve ritenersi applicabile alla sostituzione di lampadari, corpi illuminanti e strip LED, qualora gli stessi siano installati in modo stabile e risultino funzionalmente connessi all'impianto elettrico dell'immobile. In tali casi non rileva, ai fini della classificazione, la sola circostanza che il bene sia finito, prefabbricato o singolarmente individuabile, poiché prevale la sua destinazione quale componente dell'impianto elettrico o dell'allestimento fisso dell'immobile.

Anche il videocitofono, ove installato stabilmente e collegato all'impianto elettrico/citofonico dell'edificio, deve essere ricondotto alla categoria A.2 – Opere murarie ed assimilate, salvo che dalla documentazione emerga la fornitura di dispositivi autonomi e non stabilmente incorporati nell'immobile.

Diversa valutazione può invece essere svolta per gli access point per la rete internet. Qualora si tratti di apparati hardware autonomi, destinati alla connettività e alla fruizione digitale dei servizi turistici, gli stessi possono essere ricondotti alla categoria A.1 – Beni strumentali e attrezzature, in quanto assimilabili a dotazioni informatiche/impianti hardware.

Resta tuttavia fermo che eventuali lavorazioni accessorie relative a cablaggi, canalizzazioni, posa di prese dati, interventi sull'impianto elettrico o opere di installazione stabilmente integrate nell'immobile dovranno essere separatamente valutate e, ove pertinenti, ricondotte alla categoria A.2 – Opere murarie ed assimilate.

In ogni caso, la classificazione definitiva delle singole spese resta subordinata alla verifica puntuale, in sede di rendicontazione, della documentazione prodotta, con particolare riferimento a preventivi, fatture, descrizione tecnica dell'intervento, eventuali DDT, libro cespiti e relazione finale, al fine di accertare la natura effettiva dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite.